

Camerlenghi ed esazione locale delle imposte nel Granducato di Toscana del '500-'600

Elena Fasano Guarini

Riassunto

La comunicazione analizza le forme di esazione delle imposte dirette in vigore nel Granducato di Toscana tra '500 e '600. Sono forme caratterizzate da un lato da un controllo crescente delle autorità centrali, dall'altro, però, da un prolungato, arcaico ricorso di queste agli organi delle comunità. I camerlenghi comunitativi continuano ad essere, in tutto l'arco di tempo considerato, gli strumenti primari dell'esazione fiscale. La comunicazione si propone di esaminare il ruolo sociale che essi svolgono e le condizioni, differenziate nei diversi contesti locali, in cui operano.

Citer ce document / Cite this document :

Fasano Guarini Elena. Camerlenghi ed esazione locale delle imposte nel Granducato di Toscana del '500-'600. In: La Fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Actes du colloque de Florence (5-6 décembre 1978) Rome : École Française de Rome, 1980. pp. 29-49. (Publications de l'École française de Rome, 46);

https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1980_act_46_1_1265

Fichier pdf généré le 19/07/2018

ELENA FASANO GUARINI

CAMERLENGHI ED ESAZIONE LOCALE DELLE IMPOSTE NEL GRANDUCATO DI TOSCANA DEL '500 - '600

1. È opportuno premettere che la periodizzazione suggerita dal tema del colloquio (*La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVII^e et XVIII^e siècles*) non è forse la più adeguata per studiare le forme ed i modi del prelievo fiscale nel granducato di Toscana durante l'età moderna. Se al suo interno si può cogliere pienamente il momento delle riforme settecentesche, con i tratti ed i problemi che di esso furono peculiari, per chi voglia invece delineare le strutture su cui i riformatori si proposero di incidere è necessario prendere in considerazione un tempo più lungo. Basta in effetti scorrere le numerose memorie dedicate al tempo della Reggenza o nei primi anni del regno di Pietro Leopoldo al Magistrato dei Nove Conservatori, all'Ufficio delle Farine o a quello del Sale (per indicare solo alcuni dei principali organi cui faceva capo l'esazione dei principali tributi in vigore)¹ per constatare come gli alti funzionari settecenteschi avessero chiara coscienza della necessità di risalire agli inizi stessi del Principato quando si volesse analizzare dalle sue origini il sistema in cui essi operavano ancora e comprenderne pienamente i meccanismi. Allora, infatti, già sotto il breve principato di Alessandro, e quindi sotto quello ben più rilevante di Cosimo I, in relazione al rapido incremento delle esigenze finanziarie dello Stato, ed in particolare al costo della politica militare svolta negli anni '50, furono riviste e definite in modo parzialmente nuovo le

¹ Cf. ad esempio, *Notizie storiche del Magistrato dei Nove*, s.d., ma inizi della Reggenza lorenesce, Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Nove Conservatori*, 3596; *Memoriale dell'Ufficio dei Nove* del 13 gennaio 1744, ASF, *R. Consulta*, 454, cc. 453-459; *Replica alle notizie richieste all'Ufficio dei Nove dell'Ill.mo Sig. Auditore Pompeo Neri nella di lui Istruzione segnata il di 14 maggio 1745*, *ibid.*, c. 507 segg.; *Informazione data dal Cancelliere F. Dani sopra l'Ufficio delle Farine*, s.d. (ma 1745), ASF, *R. Consulta*, 53; *Relazione dell'Ufficio delle Farine*, 1759, ASF, *Miscellanea di Finanze*, 318; *Notizie e osservazioni diverse sulla Zienda dei sali in Toscana*, ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 83 ins. 12.

basi del sistema fiscale del granducato². A partire dal 1532 si procedette al riordinamento dei libri della decima, l'imposta fondiaria gravante sui possessori di beni in Firenze e nel contado che la repubblica aveva istituito nel 1495 ed il principato faceva propria³. Nel 1543 fu abolito il testatico per i lavoratori di terre del contado e furono adottati criteri nuovi, più gravosi ma tendenzialmente più equi, di distribuzione delle spese locali tra di essi, a ragione di un tanto a soldo e lira sulla decima dei terreni che lavoravano⁴. Due anni più tardi si diede avvio alla distribuzione, in misura proporzionale alle masse d'estimo, delle spese «universali» dello Stato («alloggiamenti militari», addestramento delle milizie ducali, e via via numerose altre voci) tra tutte le comunità soggette, sulle quali fino ad allora gravavano soltanto le modeste «tasse particolari» pattuite negli antichi capitoli di soggezione⁵.

² Uno studio esauriente della storia delle finanze nel granducato mediceo deve ancora essere fatto. Tuttavia, oltre al vecchio lavoro lacunoso e non privo di inesattezze, di G. Canestrini, *La scienza e l'arte di Stato desunta dagli atti ufficiali della Repubblica fiorentina e dei Medici*, Firenze 1862, cfr. F. Diaz, *Il granducato di Toscana. I Medici*, Torino, UTET, 1976, p. 148-173, 383-388, e A. D. Rolova, *Nalogovaja politika toskanskisch gercogov va vtoros polovine XVI v. i v. nacale XVII v. (La politica tributaria dei duchi di Toscana nella seconda metà del '500 e agli inizi del '600)*, in *Il medioevo*, 41, Mosca, 1977. Alcuni cenni al periodo mediceo offrono anche H. Büchi, *Finanzen und Finanzpolitik Toskanas in Zeitalter der Aufklärung (1737-1790) im Rahmen Wirtschaftspolitik*, Berlin, 1915, pp. 46-92 e L. Dal Pane, *La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del granducato*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1965, pp. 9-40.

³ Legge del 14 maggio 1532, in *Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini*, 30 voll., Firenze, 1800-1807, I, p. 59 (d'ora in poi *Leg. tosc.*). Cfr. anche G. F. Pagnini, *Della decima e di varie altre gravanze imposte dal Comune di Firenze. Della moneta. Della mercatura de' Fiorentini fino al secolo XVI*, 4 voll., Lisbona-Lucca, 1765-1766, 1, pp. 238-239.

⁴ Sul cosiddetto «decimino» cfr. G. F. Pagnini, *Delle gravanze che si pagano dai lavoratori del contado fiorentino rispetto alle terre che essi lavorano*, pubblicata in M. Mirri, *Un'inchiesta toscana sui tributi pagati dai mezzadri e sui patti colonici nella seconda metà del Settecento*, in *Annali dell'Istituto Giangiuseppe Feltrinelli*, 2, 1959, p. 514 segg.

⁵ Legge del 10 ottobre 1545, *Leg. tosc.*, I, p. 265 segg. Sul successivo sviluppo del cosiddetto «chiesto dei Nove» cfr. A. Anzilotti, *L'economia toscana e l'origine del movimento riformatore del sec. XVIII*, in *id.*, *Movimenti e contrasti per l'Unità italiana*², a cura di A. Caracciolo, Milano, Giuffrè, 1964, p. 96. Per i criteri di distribuzione tra le comunità, cfr. *Tassa e regola universale distribuita in tutto il dominio di S. Ecc.za Ill.ma secondo le regole delli Estimi delle Comunità e luoghi del detto Dominio con la valuta de' Beni eccetto quelli decimati in Firenze, le case per uso de' padroni e quelli delle Chiese e Luoghi pij, si come per ordine di S.E.I. si conferi et negotiosi in voce con la Magnifica Pratica Segreta dalla quale fu approvata e confermata per tre anni prossimi futuri (...) addi 8 gennaio 1557. Con la quale regola et sopra la qual tassa si debbano per l'avvenire distribuire tutte le spese che si dovranno pagare con la borsa universale*, ASF, R. Consulta, 454, cc. 437-442.

Anche in relazione a ciò negli anni immediatamente successivi si procedette al rifacimento di alcuni estimi, in particolare di quelli del contado pisano⁶: gli estimi infatti diventavano strumento d'accertamento essenziale non solo per la distribuzione delle imposte all'interno delle comunità, ma per la distribuzione delle «spese universali» tra di esse. Furono riviste le esenzioni dalle gabelle che molte comunità dovevano agli antichi capitoli o a concessioni più recenti⁷. Si ristrutturò gradualmente la vecchia gabella del sale, trasformandola da semplice regalia in una tassa reale indiretta, percepita sulle teste e sugli animali da cacio⁸. Negli anni in cui maturava la guerra di Siena, infine, si istituirono alcune nuove gabelle su generi di vastissimo consumo, sulle farine e sulla carne⁹.

Parallelamente si manifestò una viva attenzione agli strumenti di esazione delle imposte, sia dirette che indirette. Di qui la rapida trasformazione del sistema di percezione della gabella sulle farine, affidata nel 1552 agli stessi mugnai e poco più tardi ad una rete di camerlenghi, deputati in parte dal provveditore dell'Ufficio delle Farine, in parte dai rettori fiorentini del dominio¹⁰. Di qui le provvisioni e le «riforme» volte a rendere più sicuro ed efficiente il funzionamento delle dogane (di Pisa nel 1561, di Livorno nel 1564, di Firenze nel 1577)¹¹. Di qui le norme minuziose e reiterate, cui si tornerà in seguito, per precisare i compiti dei camerlenghi centrali e periferici, e definire le forme di controllo cui dovevano essere assoggettati; le disposizioni, chiarite, ribadite e modificate, su polizze e libri contabili,

⁶ Deliberazione del 20 dicembre 1547, *Leg. tosc.*, I, p. 387, e, per le operazioni successive, ASF, *Auditore delle Riformagioni*, 308.

⁷ Provvisione del 26 novembre 1545, *Leg. tosc.*, I, p. 332.

⁸ Cfr. in particolare provvisioni del 15 gennaio 1536 stile fiorentino, *Leg. tosc.*, I, p. 122; riforma del 16 gennaio 1541, ASF, *Senato de' Quarantotto*, 3, c. 66 segg.; bando del 29 gennaio 1571, *Leg. tosc.*, 8, p. 392 segg.

⁹ Legge dell'8 ottobre 1552, *Leg. tosc.*, 2, p. 297 segg.; legge del 9 dicembre 1553, *ibid.*, 2, p. 329 segg., per la gabella della macine; legge del 26 marzo 1557, *ibid.*, 3, p. 147 segg., per la gabella della carne.

¹⁰ Cfr. oltre alle leggi già citate, quelle del 21 agosto 1556, *Leg. tosc.*, 3, p. 104 segg. e del 13 agosto 1559, *ibid.*, 3, p. 312 segg.

¹¹ *Riformazione della Dogana di Pisa*, 28 aprile 1561, *Leg. tosc.*, 4, p. 157 (sulla quale cfr. anche ASF, *Auditore delle Riformagioni*, 116); *Riforma della dogana di Livorno*, fatta l'anno 1565, in ASF, *Auditore delle Riformagioni*, 118, c. 70 segg.; *Statuti della dogana di Firenze*, parte 1^a, 19 luglio 1577, *Leg. tosc.*, 8, p. 347 segg.; parte 2^a, 4 marzo 1579, *ibid.*, 9, p. 193 segg.; parte 3^a, 16 agosto 1584, *ibid.*, 10, p. 193 segg. Cfr. anche la *Deliberazione per la dogana di Prato*, 22 ottobre 1563, *ibid.*, 5, p. 52.

sulle malleverie che doveva dare chi maneggiava «pubblico danaro», sui «sindacati» cui doveva essere sottoposto il suo operato. La frequenza con cui si tornava su questi problemi era indubbiamente anche sintomo di incertezze e difficoltà. «Ella sappi – scriveva a Cosimo I nel 1558 un ignoto funzionario – che nelle gabelle che si mettono a entrata (...) quella non ha il dovere suo alla metà di quello che giustamente se li perverrebbe», e denunciava quindi gli imbrogli compiuti dagli esattori della gabella dei contratti¹². E nel 1564, in occasione dell'elezione di un nuovo bargello, si dichiarava che «la gabella della carne nonostante le leggi fino a hoggi fatte è continuamente defraudata e che i debitori della tassa delle farine non si possono per mancamento di famigli riscuotere a' tempi debiti¹³. «Disordini abusi et ingordi pagamenti», frodi compiute da esattori ed amministratori da un lato, e dall'altro evasioni massicce, debiti difficili da riscuotere erano certo realtà perduranti, di cui funzionari e legislatori avevano chiara coscienza.

Ma i decenni centrali del secolo sedicesimo sembrano in ogni caso segnati anche nel campo dell'organizzazione fiscale da quella tendenza all'accentramento del potere e da quella volontà di rafforzamento delle strutture dello Stato in cui una lunga tradizione storiografica ha visto i caratteri predominanti del principato di Cosimo I¹⁴; ed al tempo stesso dall'allargamento e dal rafforzamento dell'organismo statale. Le strutture poste allora in atto nel secolo successivo, sotto il peso delle difficoltà finanziarie che il granducato conobbe in particolare a partire dal 1630 (seppur forse in misura meno drammatica che non altri paesi), subirono certo una serie di modifiche, che non furono però trasformazioni profonde e non cambiarono il segno del processo che sotto Cosimo aveva preso avvio.

Qui intendiamo esaminare brevemente il sistema di esazione delle imposte dirette nell'ambito delle comunità dello Stato di Firenze, per mettere in luce alcuni aspetti peculiari di quel processo, e, forse, alcuni dei limiti che gli furono propri.

2. In qualibet bene administrata republica operae pretium est presidere et curare quod pecuniae cuiuscumque proventus recto quodam ordine recipiantur

¹² Lettera con firma cancellata del 10 maggio 1558, ASF, *Mediceo del Principato*, 608, c. 961.

¹³ Provvisione del 17 novembre 1565, *Leg. tosc.*, p. 152 segg.

¹⁴ È di prammatica il riferimento all'opera di A. Anzilotti, *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il duca Cosimo I dei Medici*, Firenze, 1910, dove però i problemi fiscali hanno pochissimo spazio.

*custodianturque et persolvantur*¹⁵. Il brano non è tratto, come si potrebbe pensare, né dal cappello di un decreto o provvisione ducale, né da una relazione elaborata dagli uffici centrali dello Stato, ma dagli statuti cittadini rielaborati a Borgo San Sepolcro nel 1571; e la *bene administrata republica* non è il granducato, e neppure lo Stato di Firenze, bensì la città soggetta, cui compete di provvedere affinché le entrate cittadine siano riscosse e custodite, e le spese pagate. Il passo non compare nella precedente redazione statutaria completa del 1445, e non può quindi essere ridotto al semplice riflesso di un passato lontano. Esso mostra invece quanto vitale fosse ancora negli ultimi anni di Cosimo I la dimensione cittadina nella coscienza degli statuari del Borgo, e come questa dimensione assumesse concretezza proprio a proposito dell'amministrazione e della percezione delle entrate locali.

Il *camerarius generalis pecuniarum communis* qui veniva tratto annualmente da una borsa in cui, come usava per i più elevati uffici comunali, venivano posti i nomi «scrutinati», cioè scelti e votati dai «riformatori» locali, gli eminenti cittadini eletti periodicamente per il rinnovo degli uffici dal Consiglio e dai Priori uscenti. Doveva essere cittadino del Borgo, e titolare dei pieni diritti politici, non meno dei priori e del gonfaloniere. E la sua carica era soggetta come le altre a precisi criteri di rotazione, ed incompatibilità e «divieti». Se nelle mani del camerlengo dovevano confluire tutte le entrate cittadine – appalti di beni comunali, proventi delle gabelle, tasse e imposte pagate dai cittadini – egli però a Borgo San Sepolcro non gestiva direttamente le gabelle, che di quelle entrate costituivano una parte cospicua. La gabella del sale, infatti, quella della macina e quella della carne, che la comunità aveva ottenuto in godimento dietro pagamento di alcune tasse fisse, così come le gabelle locali, venivano appaltate. Ma il V° libro degli Statuti, redatto allora *ex novo* proprio per legiferare sulle gabelle, si preoccupa di garantire che anche gli appalti abbiano luogo in ambito esclusivamente cittadino, se non necessariamente all'interno della classe dirigente locale: nessun «forastiero nè persona che non sia nativa della città del Borgo possa o debba condurre, comprare né torre a riscuoter nè per sè nè per interposta persona alcuna delle dette gabelle, neanche datii od altra impositione, nè similmente entrar in compra, nè per garzone o ministro d'alcuno dei gabellani datieri o riscuotitori d'altre gravezze».

¹⁵ Statuti di Borgo S. Sepolcro, 1571, ASF, *Statuti comunità soggette*, 796, c. 29-30.

Ad Arezzo nel 1565, *cum plurimas expensas in Aretina civitate fiunt*, non bastano più le normali entrate cittadine, ma si devono imporre *datia et gravedines super bonis in catastis descriptis*¹⁶; l'esazione (l'*officium camerarii datiorum*) viene posta all'incanto, ossia concessa a chi nella pubblica asta offra di farsene carico dietro corresponsione del più basso compenso¹⁷. Anche in questo caso il camerlengo dei dazi – cui vengono attribuite le funzioni più generali di camerlengo della città, cioè il compito di riscuotere anche i proventi delle gabelle e beni comunitativi da coloro cui sono stati appaltati, e quello di pagare ai tempi debiti le spese cittadine – deve essere cittadino aretino, accatastato in città, e godere dell'ammissibilità agli uffici più elevati. A Pisa, dove le periodiche riformazioni agli statuti fissano regole meticolose per l'esercizio del camerlingato, il camerlengo dapprima viene estratto, come a Borgo S. Sepolcro, da una delle borse degli uffici cittadini preparate dai riformatori locali, nelle quali essi hanno posto i nomi di cittadini che giudicano «sufitienti et apti»¹⁸. Quindi, tra '500 e '600, vista la grande difficoltà di trovare chi accetti la carica, questa viene posta, come ad Arezzo, all'incanto, ed attribuita «a chi s'offerisce d'esercitarla con minor salario», ma sempre nell'ambito delle famiglie ammesse all'esercizio degli uffici cittadini¹⁹. La sua durata è brevissima: tre mesi nel 1554, quattro a partire dal 1559.

Potremmo moltiplicare gli esempi, illustrando situazioni diverse per i modi di attribuzione del camerlingato, dalle quali emergerebbe però sempre il carattere cittadino, ed assai più generalmente comunitativo, che esso conserva. Non solo le città, infatti, ma anche le «terre» ed i borghi, anche i comunelli rurali ed i piccoli popoli del contado hanno il loro camerlengo, che nel contado di Firenze deve essere obbligatoriamente designato per tratta, nel resto dello Stato per tratta o per incanto, secondo gli ordinamenti

¹⁶ Statuti di Arezzo, 1565, ASF, *Statuti comunità soggette*, 26, c. 46-47.

¹⁷ L'incanto, dunque, del camerlingato, ampiamente praticato non solo ad Arezzo, non aveva a che fare con gli appalti, cui si procedeva in Francia, o anche, ad esempio nel Regno di Napoli, e nello Stato di Milano, cioè con la cessione della riscossione di un cespite fiscale ad un privato dietro corresponsione di una somma fissa previamente calcolata. Appalti di questo genere nel granducato di Toscana non erano inesistenti, ma strettamente limitati ad alcune imposte indirette minori (cfr. A. D. Rolova, *op. cit.*). Per i camerlingati delle comunità essi erano esplicitamente esclusi dal divieto, come si vedrà, di concederli «a bene e male», cioè senza obbligo di rendere i conti.

¹⁸ Archivio di Stato di Pisa (d'ora in poi ASP), *Comune D*, 19, c. 24-26 (Riforma degli Statuti del 1554), c. 78-79 (riforma del 1580) e *passim*; *Comune D*, 20, c. 36 (riforma del 1606).

¹⁹ ASP, *Comune D*, 20, c. 41 (riforma del 1615).

locali²⁰. Nelle città, o nelle terre e borghi a struttura quasi cittadina, esso si colloca con rilievo e funzioni particolari entro il ricco organigramma degli ufficiali comunitativi: a Borgo San Sepolcro, nel solo settore delle finanze locali, accanto al camerlengo generale operano i *regulatores expensarum*, senza la cui licenza non possono essere pagate le spese della comunità, ed i camerlenghi dei pegni, destinati a custodire e vendere i beni pignorati ai debitori privati e pubblici. Nelle piccole comunità rurali invece il camerlengo o rettore non di rado accentra su di sé disparati compiti amministrativi: esso è anche sindaco e campaio – scriveranno i rappresentanti delle povere comunità del contado pisano alla fine del '500 – e come tale deve denunciare alle autorità superiori – podestà, vicari e ufficiali dei fossi – i crimini che avvengono nella comunità, ed i danni provocati ai campi, alle strade, agli argini dei fiumi; deve imporre agli uomini ed ai loro animali le «comandate», su richiesta delle stesse autorità²¹; è canoviere del sale, che ogni quattro mesi preleva dalla dogana di Pisa e distribuisce agli abitanti; conserva i pegni che mensilmente rimette agli uffici podestarili; ed infine «riscuote e paga». Se nelle città i camerlenghi, come si è visto, sono membri della classe dirigente locale e partecipano dei suoi onori e del suo prestigio, nelle comunità rurali sono «per la maggior parte contadini e persone di grossi ingegni e di poca memoria»²²: nè «l'inabilità l'essere di genere basso e che non sappino leggere», purchè siano allirati nella comunità stessa e possano offrire idonei mallevadori²³.

Quali che siano le funzioni concomitanti che essi possono addossarsi, sui camerlenghi ricade in ogni caso l'amministrazione delle finanze comunitative nel suo complesso, ed in questo quadro più specificamente l'esazione delle imposte dirette che bisogna distribuire sulle teste e sugli estimi, allorché, come molto spesso avviene, le altre entrate non sono sufficienti a coprire le spese. «Sia il principale e generale obbligo e ufficio di detti camarlinghi – dice l'ampia «riforma» del Magistrato fiorentino dei Cinque Conservatori emanata nel 1551 a chiarire e precisare i più generali meccanismi di esazione dello Stato – il riscuotere tutte l'entrate denari e altro che venisse maturo il dì del pagamento durante il suo uffitio e di pagare

²⁰ Biblioteca Nazionale di Firenze (d'ora in poi BNF), Ms. II, III, 367, c. 3 segg. (*Riforma del Magistrato dei Cinque Conservatori*, 26 maggio 1551).

²¹ Relazione dei Nove Conservatori del 23 agosto 1597 trasmessa alla Pratica Segreta, ASF, *Pratica Segreta*, 16, ins. 12 (copia anche in ASP, *Comune D*, 67, c. 1089 segg.).

²² Provvisione del 21 febbraio 1552 stile fiorentino, BNF, Ms. II, III, 367, c. 48.

²³ *Notizie storiche del Magistrato de' Nove*, cit., c. 86.

similmente tutte le spese e debiti così ordinarii come straordinarii da pagarsi durante il suo uffitio e perciò debba ai debiti tempi, quando non havessi in mano denari da provvedervi altrimenti, chiederne le imposte e assegnamenti a chi s'aspetta darli e dove si mancassi di simili uffitiali debbino é Camarlinghi farne il getto per loro stessi e riscuoterli a' debiti tempi e di sorte che non ne seguino gravamenti o spesa, sotto pena di pagarne di loro proprio tutte le spese e danni»²⁴. Le spese cui si doveva far fronte in questo modo, sotto lo stimolo di richieste talora improvvise e non prevedibili, e con la minaccia di penalità non irrilevanti in caso di ritardo, non erano, beninteso, solo quelle che scaturivano dalle esigenze della vita locale (salari degli ufficiali comunali, e quando fosse possibile del maestro e del medico o del cerusico, spese per ambascerie a Firenze, ed eccezionalmente per la riparazione di qualche edificio pubblico pericolante), ma anche e soprattutto quelle imposte dalle podesterie e dai vicariati per pagare i salari dei giusdicenti fiorentini, nonché i pagamenti, via via più gravi, richiesti dai magistrati fiorentini prima dei Cinque Conservatori ed a partire dal 1560 dei Nove, che distribuivano, come si è accennato, le «spese universali» tra tutte le comunità dello Stato a «lira e soldo», in relazione alla loro massa d'estimo. I camerlinghi di queste rappresentavano in questo senso solo l'elemento di base di una complessa gerarchia, lungo la quale scendevano le richieste delle Magistrature centrali cui si è appena fatto cenno e risalivano, fino alle loro casse, i pagamenti. «Debba ciascuno camarlingo di vicariato o capitanato – continua la riforma del magistrato dei Cinque Conservatori già citata – così del contado come del distretto notificare la imposta che così hara hauta o per via di pubblici bandi o in altro modo alli camarlinghi delle podesterie et altri luoghi che li debbono pagare, assegnando loro quindici giorni di tempo a farne i pagamenti, e tali camarlinghi di podesteria devvino subito notificare a' camarlinghi de' popoli che a loro rispondere debbono et a quelli assegniar dodici giorni. E quelli de' popoli debbino notificarle ai loro popolari, assegnando loro tempo giorni otto». Anche i camerlinghi delle podesterie e dei vicariati venivano tratti od eletti dai consigli o nominati per incanto localmente, tra gli abilitati agli uffici delle comunità che facevano loro capo e secondo i loro statuti: ed attraverso questa rete locale, modellata secondo le circoscrizioni giurisdizionali dello Stato, appoggiata per alcuni aspetti ai podestà, ai loro messi, cavallari e sbirri, che ne costituivano per così dire il braccio armato

²⁴ BNF, Ms. II, III, 367, cit., c. 14.

nel perseguimento dei debitori morosi²⁵, ma ancorata alle comunità ed agli organi di governo che esse singolarmente e collettivamente si davano, avveniva l'esazione delle imposte dirette nel dominio di Firenze²⁶.

3. Questo intreccio tra strutture delle comunità, organizzate nei quadri delle podesterie e dei vicariati, e strutture dello Stato non era un'innovazione del principato, bensì il frutto di un lungo processo di riordinamento e trasformazione delle istituzioni del dominio, i cui impetuosi inizi si possono cogliere nei primi decenni del secolo quindicesimo²⁷. Ma nel '500, con la politica di allargamento delle basi fiscali dello Stato perseguita dai primi granduchi, esso diventa strumento di compiti in parte nuovi: e da ciò scaturiscono la tendenza a porre norme rigide ed omogenee e l'acuta esigenza di controllo che sono i tratti peculiari del principato di Cosimo I e dei suoi immediati successori.

Si è già accennato alla riforma del Magistrato dei Cinque Conservatori – l'ufficio fiorentino preposto alla sovrintendenza amministrativa ed economica delle comunità –²⁸ emanata nel 1551. In essa si definivano non solo, come si è visto, i compiti dei camerlenghi e i tempi di corresponsione dei pagamenti, ma anche i modi di distribuzione ed esazione delle imposte²⁹; si fissavano, sia pur nel rispetto degli statuti locali, alcuni criteri di abilità all'ufficio³⁰ e, limitatamente al contado, le regole per i rifiuti, i divieti e le

²⁵ *Notizie storiche del Magistrato de' Nove*, cit., c. 81.

²⁶ Cfr. anche E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973, p. 56 segg.

²⁷ Cfr. G. Chittolini, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado: Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo Rinascimento: vita, arte, cultura. Atti del settimo Convegno internazionale di studio tenuto a Pistoia nei giorni 18-25 settembre 1975*, Pistoia, Editografica, 1978, p. 17-69.

²⁸ Per le funzioni dei Cinque Conservatori del Contado e del Distretto cfr. A. Anzilotti, *La costituzione*, cit., p. 70-71. Accanto ad essi operavano, con compiti non sempre chiaramente distinti di sovrintendenza sul dominio, gli Otto di Pratica. Nel 1560 le due magistrature furono fuse, e sostituite da quella dei Nove Conservatori della Giurisdizione e del Dominio fiorentino.

²⁹ Nel distretto le «imposte e gravezze si seguitino di porre e riscuotere secondo gl'ordini e consuetudini loro»; nel contado la distribuzione avrebbe dovuto essere fatta sulla «decimina», secondo quanto era stato disposto nel 1543. Le imposte avrebbero dovuto essere notificate ai contribuenti entro termini stabiliti; «né possa alcuno camarlengo o altri fare gravare alcuno non fatte le notificazioni predette, né innanzi che sieno seguiti li detti termini rispettivamente». BNF, Ms. II, III, 367, cit., c. 14-16.

³⁰ Era richiesta l'età minima di ventidue anni, il concorrere al pagamento delle imposte nella comunità stessa, il non essere debitori per camerlingati esercitati precedentemente. Non

incompatibilità, nonché l'entità dei salari; si disponeva in generale che «non si possano tali offitii in luogho alcuno concedere a bene e male», cioè, come si aggiungerà più tardi, senza obbligo di «dar conto del riscosso e pagato», nelle forme dell'appalto a privati; si stabilivano norme precise per le malleverie, e penalità per chi non le fornisse entro gli stretti termini prescritti; si imponeva ai camerlenghi l'obbligo di farsi «saldare le ragioni», allo scadere del loro ufficio, «per li potestà e rettori dove sono sottoposti al civile e per i loro ragionieri o altri soliti intervenire»; di farle rogare dai propri cancellieri e quindi rimetterle, insieme agli «avanzi», al Magistrato dei Cinque a Firenze, entro termini stabiliti. La riforma del 1551 è il testo fondamentale cui continueranno a richiamarsi, ben oltre la soppressione dei Cinque e la loro sostituzione con il Magistrato dei Nove Conservatori, leggi ulteriori, manuali cancellereschi, relazioni ed *excursus* storici sul governo delle comunità soggette. Ma sulle disposizioni che essa contiene a proposito del camerlingato, ed in particolare delle malleverie, della tenuta dei libri contabili e delle modalità di saldo, si tornò ripetutamente, seppure in modo più frammentario, negli anni successivi (1553, 1556, 1557, 1560, 1573)³¹ per ribadire, chiarirle o modificarle, nello sforzo, destinato ovviamente a non avere mai pieno successo, di «ovviare alle fraude o vero negligentie» dei camerlenghi, ai loro «disordini», al far essi talvolta della loro carica «una lor bottega e traffico»: dimostrazione al tempo stesso della vivacità con cui si esplicava la volontà di controllo, e della difficoltà di darle attuazione concreta.

Un salto qualitativo fu indubbiamente compiuto, negli anni '60 -'70, con la sostituzione graduale dei cancellieri comunitativi, prima nominati autonomamente dagli organi di governo comunali ed a questi strettamente legati, con cancellieri forestieri, designati dai Nove Conservatori, e revocabi-

si poteva imborsare «più che uno per casa di quelli che vivono a un pane e un vino», salvo che si trattasse di descritti nelle milizie ducali. *Ibid.*, cc. 11-12.

³¹ *Provvisione* del 21 febbraio 1552 stile fiorentino, BNF, Ms. II, III, 367, cit., c. 48; *Ordinazione del Magistrato dei Cinque*, aprile 1556, *Leg. tosc.*, 3, p. 8 segg.; *Deliberazione per li Ragionieri de' Cinque*, 11 maggio 1557, *ibid.*, 3, p. 176 segg.; *Decreto di istituzione del Magistrato dei Nove Conservatori della Giurisdizione e del Dominio fiorentino*, BNF, Ms. II, III, 367, cit., c. 51 segg.; *Decreto concernente il modo di dover dare i mallevadori tutti quelli Proveditori Camarlinghi o Depositarii delle pubbliche Pecunie e come si habbino a rimettere li danari del publico che verranno nelle mani de' Rettori dello Stato di Loro Altezze*, 10 aprile 1573, *Leg. tosc.*, 8, p. 63; *Ordinazioni fatte nuovamente per li Magnifici Signori Nove Conservatori della Jurisdictione e Dominio fiorentino sopra alcuni capi di Camarlingati e rimesse delle ragioni e restituzioni e altro de' Camarlingati del Contado e Distretto di Firenze*, *ibid.*, 8, p. 90.

li soltanto dietro loro licenza: funzionari periferici stabili, strettamente dipendenti dal Magistrato fiorentino, espressione di una nuova burocrazia organicamente legata al potere centrale, e non più innestata nel contesto delle istituzioni comunitative³². Furono questi gli strumenti attraverso cui diventò effettivo il controllo centrale non solo sull'operato dei camerlenghi e sull'esazione delle imposte dirette, ma più in generale sull'amministrazione complessiva delle comunità. Ai cancellieri infatti, ci dice una rapida *Istruzione* rivolta loro nel 1575³³, non competevano solo i compiti ordinari, già svolti dai loro predecessori, di redazione e conservazione dei libri e delle scritture pubbliche, di rogito delle deliberazioni, partiti, stanziamenti comunali, di registrazione delle entrate ed uscite, e quindi del saldo locale dei conti dei camerlenghi. Essi avevano compiti ben più ampi di tutela sugli organi comunitativi: dovevano «ricordar et propor alli uffitiali et rappresentanti li comuni et luoghi tutti li offitii che si debbono far, et procurar che nelli tempi debiti si faccino o secondo li ordini loro o secondo le commessioni che fussino sopra ciò loro date dal Magistrato de' Magnifici Signori Nove: dovevano badare che «quando si doverà impor datii o incantar o vender le entrate et proventi delli comuni o altri luoghi», ciò avvenisse entro i tempi debiti per evitare penalità. Più in generale ancora, dovevano partecipare alle sedute dei consigli comunitativi: «nè possino li rappresentanti qualsivoglia luogo dispor nè deliberar cosa alcuna senza lo intervento di detto cancelliere». Il loro intervento era essenziale anche in materia di distribuzione ed esazione delle imposte: ed agli incerti procedimenti delineati ancora nella riforma del 1551 (quando i camerlenghi dovevano, in caso di necessità, chiedere «le imposte e assegnamenti a chi s'aspetta darli e dove si mancassi di simili uffitiali (...) farne il getto per loro stessi») subentrava un meccanismo rigido e controllato. Il cancelliere infatti (e nessuna altro che lui) doveva redigere il dazzauiuolo, «sul quale sia chiaramente et distintamente detto tutto quello et quanto ciascuno di essi camerlenghi debba riscuotere e dalli particolari per le imposte che corrono et per li proventi et altro in beneficio dei comuni, sulli quali datiaiuoli et non altramente detti camerlenghi debbino riscuotere secondo li ordini».

³² Cfr. E. Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette nel ducato di Cosimo I*, in *Rivista Storica Italiana*, 89, 1977, p. 513 segg.

³³ *Istruzione da darsi alli Cancellieri del Distretto del modo che hanno a governar c' popoli commessi alla cura loro et di tutto quello che sono obligati observar et far, resoluta et stabilita il di 16 di maggio 1575*, ASF, *Nove Conservatori*, 3595.

Erano poteri destinati ad accrescersi: e nella ben più ampia e particolareggiata *Istruzione a' Cancellieri de' Comuni e Università* stampata nel 1635³⁴, intorno alla figura del «Ministro assistente» dei Nove Conservatori «ne' luoghi principali dello Stato», incaricato di ovviare «alle frodi che da' cattivi amministratori si vanno macchinando per appropriarsi o prevalersi del danaro e effetti che all'Università appartengono», e, secondo moduli celebrativi del potere principesco correnti da tempo, di «difendere e proteggere i poveri, vedove, pupilli e altri miserabili, acciò non restino dalla potenza de' benestanti soffocati e oppressi», si delinea il quadro di una vita comunitativa rigidamente subordinata al suo controllo autoritario e burocratico. Accanto alla revisione della contabilità locale ed alla redazione dei dazzauioli, intorno alla quale pure si moltiplicano e si precisano le norme³⁵, altri compiti vengono acquistando grande spazio e rilievo. I cancellieri infatti devono far sì che gli ufficiali, rappresentanti e magistrati locali siano debitamente eletti e che vengano osservate le vecchie regole e disposizioni «quanto alla deputazione de' Camarlinghi, Rettori, Sindachi e altri amministratori per i comuni, popoli e luoghi, e all'abilità de' soggetti a tali cariche e loro emolumenti e pene contro quelli che estratti recusano». Devono vegliare sull'incanto delle entrate comunitative, nonché, dove è il caso, dei camerlingati e delle cariche di salaiuolo, esaminando la qualità degli appaltatori e dei loro mallevadori ed opponendosi, a costo di interrompere l'incanto, «alle conventicole che si fanno talvolta dagli oblatori per fare alzare i salari de' camarlingati o altri uffiziali e abbassare i proventi»³⁶.

Al di là della verifica della legittimità delle procedure seguite dagli organi di governo delle comunità, si apriva così la strada all'intervento

³⁴ *Istruzione a' Cancellieri de' Comuni e Università del dominio fiorentino raccolte dalle leggi e ordini del Magistrato de SS.ri Nove*, Firenze, stamperia G. B. Landini, 1635. Una copia completa è conservata in ASF, *Nove Conservatori*, 3596; un'altra copia, priva della prima e dell'ultima pagina, in ASF, *R. Consulta*, 57.

³⁵ Nel contado ogni anno due «calcolatori» scelti in ogni popolo devono fornire al cancelliere la nota di tutti gli abitanti maschi del popolo, con indicazione della professione esercitata, specificando anche, quando si tratti di lavoratori di terre, «se (...) servano tutti attualmente al podere, sì che per l'impresse delle terre che lavorano sieno tutti necessari o pure alcuni di loro vadano per opera o con bestia a vettura o in altro modo lavorino fuori del podere», e quando si tratti di pigionali, «se (...) si guadagnino il vitto con la loro industria o pure come inabili vadano mendicando». Su questa base il cancelliere dovrà stabilire il decimino per i poderi e le tasse sulle teste, e compilare il dazzauiolo. Nel distretto invece la base del dazzauiolo è l'estimo. *Istruzione* del 1635, *cit.*, p. 35 segg.

³⁶ *Ibid.*, p. I, 2, 15.

diretto e concreto dei funzionari dei Nove nella scelta stessa degli amministratori comunitativi. «È di somma importanza – si poteva affermare in una memoria del tardo Seicento volta ad illustrare i compiti del Soprassindaco dei Nove³⁷ – il bene informarsi per scerre i migliori»: se i camerlenghi infatti, eccettuati i pochi che venivano nominati direttamente dal granduca, continuavano ad essere eletti o proposti «doppo vinti per partiti» o tratti dalle borse a ciò destinate dalle comunità, l'approvazione che dovevano ricevere per decreto dei Nove nelle nuove condizioni era però tutt'altro che formale. Si trattava per il magistrato fiorentino per l'appunto di sceglierli, sulla base delle informazioni che riceveva, e di fatto tramite i funzionari decentrati, che costituivano il suo braccio in seno alle comunità; di sceglierli, continuava la memoria, «con una somma attenzione nello star bene sull'intesa della forza, qualità e portamenti de' Camerlenghi, con togliere loro ogni speranza d'intrudersi o mantenersi nell'impiego a forza di raccomandazioni e di regali, perché, tanto quelle che questi costando denaro, tocca finalmente ai poveri a rimborsare chi spende per ottenergli». «I camarlinghi – si annoterà sotto la Reggenza lorenese in una relazione sull'organizzazione giurisdizionale ed amministrativa del dominio sotto gli ultimi Medici – altri si deputano dai magistrati ed altri dalle comunità, coll'approvazione però degli stessi magistrati»³⁸. Nella successiva meticolosa elencazione di organismi locali, i primi risultano in realtà ben poco numerosi; ma il camerlingato significativamente è sempre presentato come un ufficio ormai avulso dalle strutture comunitative di potere, strettamente connesso con la cancelleria, spesso come questa permanente, e come questa sempre «subordinato ai Nove».

Tra '500 e '600 sembra dunque svolgersi un processo di svuotamento, o più neutramente potremmo dire di trasformazione dall'interno dei vecchi istituti comunitativi preposti all'amministrazione delle entrate ed all'esazione delle imposte. Di questo processo non sapremmo indicare qui con precisione né i tempi né le condizioni ed i modi: va però sottolineato che esso si produceva pur sempre all'interno delle vecchie strutture comunitative e non ne investiva e modificava il quadro frantumato e disorganico. Alla conservazione di questo quadro era certo cointeressato lo stesso personale burocratico che su esso fondava il proprio potere e la propria fortuna, e

³⁷ *Della carica del soprassindaco del Magistrato de' Nove*, ASF, *Miscellanea Medicea*, 463 ins. 2.

³⁸ *Ministero civile per le Iusdienze del Dominio Fiorentino in tempo di Cosimo III e Giovanni Gastone I Granduchi di Toscana*, ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 123.

dalla revisione dei conti dei numerosi camerlenghi «spicciolati», dalla registrazione dei molteplici atti degli organi locali traeva cospicui emolumenti. Esso però rifletteva in primo luogo il perdurare di acuti particolarismi locali nella società stessa in cui operava.

Questi sopravvivevano tenaci anche là dove, come ad esempio in larga parte del contado pisano, le comunità erano «di poca lira e di poche persone», e la vita comunitativa era intaccata nella sua sostanza dalla drastica riduzione delle terre comuni e dalla diffusione progressiva della proprietà terriera cittadina che veniva trasformando le basi stesse della società rurale³⁹. Allorché Ferdinando I, su sollecitazione dei cittadini pisani proprietari di terre, per ridurre il costo dell'esazione delle imposte, gonfiato dai salari dei numerosi camerlenghi locali e dalle spese relative ai saldi delle loro ragioni, tentò di sostituire le troppo minute circoscrizioni comunali con circoscrizioni fiscali più ampie, modellate sugli antichi pivieri, la resistenza contadina (vivacemente sostenuta dai cancellieri) fu tanto forte da riuscire infine vittoriosa⁴⁰. Nelle memorie elaborate in quell'occasione dalle podesterie del contado pisano emergono in primo luogo le umili esigenze organizzative delle comunità rurali – la difficoltà di trovare chi si addossasse i compiti sgraditi del sindaco e del campaio quando essi fossero stati disgiunti da quelli meglio retribuiti del camerlengo. Ma si esprime con chiarezza anche l'avversione contadina contro un modo di esazione che avrebbe comportato spostamenti e «perdimenti di tempo» e quindi ritardi, e quindi gravose penalità; e soprattutto si manifesta il perdurante attaccamento degli abitanti delle comunità alla rete apparentemente protettrice delle solidarietà locali, la loro profonda ostilità all'idea della subordinazione ad «un camerlengo forestiero, vantaggioso e strano, che ogni dì li metterebbe alla corte, et non harebbe quella discrezione che sogliono havere i camarlinghi de' proprii comuni che compatiscono alla povertà et non danno spese [penalità] se non per mera necessità»⁴¹.

³⁹ Cfr. P. Malanima, *La proprietà fiorentina e la diffusione della mezzadria nel contado pisano nei secoli XV e XVI* e A. Menzione, *La proprietà terriera nella campagna pisana del secolo XVII: primo studio della distribuzione catastale*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna. Atti del Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, 1, Dal Medioevo all'età moderna*, Firenze, Olschky, 1979.

⁴⁰ Per quanto segue a proposito del contado pisano, cfr. anche E. Fasano Guarini, *Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso pisano*, in *Ricerche di Storia moderna*, a cura di Mario Mirri, I, Pisa, Pacini, 1976.

⁴¹ Relazione dei Nove Conservatori del 23 agosto 1597, *cit.*

Ferdinando I su altri piani riuscì a modificare il sistema amministrativo del contado pisano, sia pur non senza dover superare altre resistenze: limitò la giurisdizione dei Nove Conservatori e sostituì ad essi, come è noto, il Magistrato dei Surrogati di Pisa, nel segno di una complessa politica di decentramento delle funzioni di controllo che qui non è il caso di analizzare. Ma la vischiosità delle istituzioni di base era evidentemente più forte che non la resistenza di quelle di vertice; ed il granduca rinunciò a ristrutturare le circoscrizioni fiscali del contado pisano. Né altri tentativi del genere sembrano mai essere stati rinnovati durante il periodo mediceo, né qui né altrove⁴². Vale la pena del resto di osservare che la stessa capillarità degli strumenti di esazione, adeguati e commisurati ai quadri ristretti dei popoli e delle comunità, era propria anche di altri tipi di tributi, come ad esempio (lo si è visto a tratti) della tassa del sale; e che nel tempo essa tendeva semmai ad estendersi e generalizzarsi. Ciò ad esempio avvenne in modo evidente a proposito della riscossione della gabella delle macine: affidata dapprima, come si è accennato, agli stessi mugnai, poi ad una rete relativamente rada di camerlenghi, nominati dal Provveditore dell'Ufficio delle Farine, infine, nel 1676, appaltata per breve tempo e con scarso successo. Ben diversa era la situazione illustrata nel 1745 da una *Informazione data dal cancelliere F. Dani sopra l'Ufficio delle Farine*: «I camerlenghi particolari – egli scriveva – sono in gran numero. Imperochè, quantunque a principio fossero destinati nelle sole terre e castelli principali dello Stato, in processo poi di tempo furono moltiplicati ad istanza dei popoli medesimi, i quali chiesero alla prefata Congregazione ed a' Principi d'essere divisi e suddivisi in piccoli comuni villaggi popolazioni e leghe per commodità maggiore de' pagamenti e delle riscossioni e per godere la decorazione e l'utile delle proprie deputazioni e camarlinghi (...) Et infatti fu riconosciuto in pratica questa suddivisione e molteplicità d'ufficiali riuscire molto proficua e comoda alla più pronta riscossione della tassa che, per via di tali piccoli canali, cola più speditamente nell'Erario del Principe»⁴³.

4. Il testo appena citato pone diversi interrogativi, che non riguardano solo l'esazione della gabella delle macine, ma possono essere estesi a quella di altri cespiti fiscali. Il calcolo del costo e della redditività del sistema di cui abbiamo tracciato le grandi linee per le imposte dirette percepite nelle

⁴² Quello pisano è l'unico caso di «soppressione di alcuni camerlingati per risparmio» citato in *Notizie storiche del Magistrato dei Nove*, cit.

⁴³ *Informazione data dal Cancelliere F. Dani sopra l'Ufficio delle Farine*, cit., c. 4.

comunità non può che essere oggetto di un altro studio, che del resto potrà portare soltanto a risultati indicativi. Qui intendiamo chiederci invece ancora quali fossero la «decorazione» e l'«utile» del camerlingato per chi avesse dovuto o voluto esercitarlo – per illuminare sia pure di scorcio le figure sociali che è possibile scorgere dietro l'esercizio di tale carica.

È opportuno domandarsi in primo luogo se sempre essa comportasse «decorazione» ed «utile». «Non si trovando chi accetti s'imborsino tutti gli abili non privilegiati o in qualunque modo esenti dai rifiuti – dice l'*Istruzione a' Cancellieri de' Comuni e Università* del 1635 a proposito dei casi in cui era prevista l'attribuzione della carica per tratta – e si reiterino tali imborsazioni e tratte fino a che si trovi chi pigli tal carica; e tante volte quanto saranno estratti si facciano debitori delle pene per i rifiuti quelli che recuseranno o non accetteranno dentro al termine di un giorno». La somma così raccolta avrebbe dovuto essere attribuita a chi infine avesse accettato, e costituire quindi una sorta di integrazione del suo salario e degli emolumenti incerti a spese di chi si sottraeva all'onere⁴⁴. I rifiuti, che del resto non riguardavano solo il camerlingato, ma, come si può desumere da altre disposizioni della stessa *Istruzione*, pure gli altri uffici comunitativi, non erano nel 1635 un fatto nuovo. Essi, ad esempio, erano stati drammaticamente frequenti nel contado pisano al tempo del tentativo di ristrutturazione di Ferdinando I: allora «in molte comunità prima che si sia trovato chi habbia voluto accettare il camerlingato si son fatte due, tre e quattro tratte, et in qualche comunità anchora più», con un aggravio notevole per i contadini e «poveri huomini» su cui ricadevano le ripetute penalità, e con il risultato che spesso venivano nominati camerlenghi dei «mendici», i più miserabili della comunità, che non potevano permettersi di pagare l'ammenda per il rifiuto. Anche a Pisa il passaggio, avvenuto pochi anni più tardi, non senza resistenza da parte degli organi cittadini, dall'elezione per tratta, «precedente uno squittinio et imborsatione di persone atte ad esercitare tale offitio», al pubblico incanto, pur giudicato «pericolosa cosa» perchè non offriva le stesse garanzie, nascondeva una difficoltà analoga «in quelli che fussero estratti di accettare»⁴⁵. E la difficoltà nasceva non da una generica disaffezione per le istituzioni della vita cittadina, ma dalla valutazione precisa dei rischi che la carica comportava dove le entrate della comunità fossero ormai ridotte alle imposte dirette pagate dai suoi membri

⁴⁴ *Istruzione* del 1635, cit., p. 8.

⁴⁵ ASP, *Comune D*, 20, c. 41 (riforma del 1615).

e da chi vi possedesse beni, ed i compiti del camerlengo non fossero più quelli dell'autorevole amministratore del patrimonio cittadino, ma prevalentemente quelli del pubblico esattore.

Non era raro che alla fine della sua gestione questi si trovasse in debito verso la comunità per non essere riuscito a riscuotere le somme indicate nel dazaiuolo: tanto meno raro finché invalse il sistema di «mettere ad entrata per riscosso l'intero delli dazii corsi sopra l'estimo, comprese ancora le poste inesigibili e le fogne», e di porre «a schiena» del camerlengo, cioè a suo debito, le imposte gravanti sulle partite di cui era impossibile reperire l'intestatario, per morti o vendite cui non erano seguite le debite volture⁴⁶. Certo le difficoltà inerenti al sistema dovevano essere particolarmente gravi nel contado di Pisa, dove da un lato la particolare mobilità della proprietà terriera collegata con la progressiva espansione degli interessi fondiari cittadini pisani e fiorentini aveva probabilmente moltiplicato l'estensione delle «fogne» o «fallite», dall'altro alle richieste dei pagamenti per le «spese universali» dei Nove Conservatori si aggiungevano quelle, non lievi, dell'Ufficio dei Fiumi e Fossi per il mantenimento e miglioramento della rete idrografica locale. Ma si manifestavano ampiamente anche altrove, e ben al di qua ed al di là della soglia del secolo XVII: gli espedienti per sfuggire alla carica senza pagare i rifiuti⁴⁷, o, d'altro lato, le cause «per i debiti de' Camerlenghi al saldo di loro ragione», spesso concluse con il loro imprigionamento, le fughe «con Dio e con li danari», e con i propri poveri mallevatori, di chi preferiva al carcere l'abbandono delle proprie cose e dei propri luoghi, appaiono, a chi scorra i *Memoriali* e le *Lettere* dei Nove Conservatori, una realtà quotidiana assai ardua da eliminare⁴⁸. Dietro ad essa emerge, certo, in diversi casi la pratica di una gestione fraudolenta, ma soprattutto la difficoltà dell'esazione là dove poveri esattori si trovavano

⁴⁶ La difficoltà di accettare da parte dei camerlenghi tratti «tutta deriva – dice la riforma di Pisa del 1615 – dalle fogne non fatte buone a detti Camarlinghi nel Magistrato de' Surrogati in Pisa». Si trattava di una norma generale, applicata anche dal Magistrato dei Nove Conservatori. Nel 1616 si dichiarò invece che «se li deve levar di schiena ai camerlenghi il debito quando hanno fatto le loro diligenze per riscuoterlo». Ma fu forse misura temporanea. Cfr. *Notizie storiche, cit.*, c. 83.

⁴⁷ Gli statuti locali stabilivano i casi in cui, per assenza, infirmità o altre ragioni, fosse possibile rifiutare le cariche senza penalità. Godevano poi in generale di questo privilegio coloro che appartenevano alle milizie granducali. Cfr. *Capitoli Ordini e Privilegi rinnovati et ampliati dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Duca di Fiorenza alla sua Militia del 1º ottobre 1555, Leg. tosc.*, 3, p. 372.

⁴⁸ E. Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette, cit.*, p. 508 segg.

alle prese con contribuenti miserabili : il non poter riscuotere dove «è pochi danari», il non poter «gravare» dove «non si trovasse punto da gravare per beneficio pubblico».

Non meno numerosi, però, risultano negli stessi *Memoriali* e nelle stesse *Lettere* i casi in cui il camerlingato veniva perseguito con la frode, tenuto più del tempo debito ed in deroga ai divieti, esercitato mediante prestanome e sostituti, contro le norme, ed era dunque chiaramente ambito. Perfino in alcune zone del contado pisano, in effetti, là dove, come nelle Colline, i pagamenti richiesti dall'Ufficio dei Fiumi e Fossi erano minori e più cospicue le entrate fornite dall'appalto dei beni comuni, esso poteva rappresentare «gran guadagno e poca briga» : ed i sessanta scudi assegnati al camerlengo di Chianni e Rivalto (per riprendere l'esempio fatto in una memoria dei cittadini pisani al tempo di Ferdinando I)⁴⁹ erano certo un lauto compenso per le sue fatiche, non essendovi nei due comuni «tante fameglie che non sieno più li scudi che egli ha di salario». Qui l'esazione era facile ed il camerlingato appetibile, ed anche un «forestiero», come il soldato Valerio Cornacchino da Subbiano, usando dei privilegi dei «descritti» nella milizia ducale, faceva «pratica» per ottenerlo. «Decorazione» ed «utile» variavano dunque profondamente con il variare delle condizioni in cui la carica era esercitata. Ben diverso era essere camerlengo dove il bilancio comunitativo si reggeva sui «dazi» imposti sull'estimo e sulle teste ed era minato da un indebitamento cronico, e dove invece, come in più di un caso avviene ancora in tutto il corso del '600⁵⁰, le entrate «certe» delle comunità (terratici e livelli, fitti di osterie, macelli e mulini, gabelle locali) consentivano di far fronte alle uscite, senza ricorso, o con un ricorso assai limitato, alle imposte dirette. Qui il camerlengo non era tanto l'esattore, quanto il cassiere, nelle cui mani affluivano proventi talvolta assai cospicui, non difficili da riscuotere, garantiti, almeno in parte, da malleverie. Diverso, infine, era l'essere camerlengo «spicciolato», a diretto contatto con i contribuenti, o camerlengo di podesteria e vicariato, incaricato di ricevere e ridistribuire le somme raccolte dai molteplici camerlenghi comunitativi.

Calcolare in generale gli introiti dei camerlenghi comunitativi è arduo, per non dire impossibile. Essi non obbedivano, infatti, a parametri uniformi, non solo, come è ovvio, quando la carica veniva posta all'incanto, ma

⁴⁹ Memoria senza titolo e senza data (ma 1597), ASP, *Comune D*, 67, c. 1201-1205.

⁵⁰ Cfr. *Proventi di comunità dal 1550 al 1567*, ASF, *Nove Conservatori*, 3629; *Entrate di diversi comuni*, 1647, *ibid.*, 3630; *Stato attivo e passivo di diverse comunità*, 1681-89, *ibid.*, 3631.

neppure quando veniva data per tratta. La riforma dei Cinque Conservatori del 1551 stabiliva (e l'*Istruzione* del 1635 confermava) la misura del compenso per tutto il contado di Firenze: quattro denari per lira «di quante si mettono a entrata nelle loro ragioni» ai camerlenghi di vicariato, podesteria e lega; due soldi per lira a quelli dei popoli. Ma altrove, nel distretto, i camerlenghi tratti continuavano ad avere «salario secondo gli ordini o le consuetudini locali»: e questi variavano, non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Tuttavia se si vuole attribuire un valore provvisoriamente indicativo ad alcuni dati di cui disponiamo per Pisa ed il suo contado, qui i compensi sembrano essere stati relativamente modesti, ben lontani dalla somma eccezionale di sessanta scudi pagata a Chianni e Rivalto: i camerlenghi rurali – scrivevano i cittadini pisani nella memoria appena citata – «sotto sopra tirono scudi 15 per ciascuno; ed una somma non molto diversa (2 scudi al mese) veniva assegnata nel 1606 al camerlengo di Pisa, retribuito in precedenza con quattro denari per lira messa ad entrata⁵¹. Altre voci, certo, gonfiavano la retribuzione temporanea dei camerlenghi, non meno varie e sfuggenti di quelle che componevano la busta-paga dei funzionari milanesi studiati da Federico Chabod⁵²: le penalità per i precedenti rifiuti, di cui si è già parlato; le «mance» previste per alcune festività; in alcuni casi una quota delle ammende imposte ai debitori. Ma il rilievo e l'interesse che la carica assumeva soprattutto nei centri ricchi di entrate non può essere compreso soltanto in rapporto agli emolumenti percepiti.

«I camerlenghi delle comunità – dice la memoria seicentesca sul Soprassindaco dei Nove già ricordata – vogliasi i tratti dalle borse o gli eletti a mano, come che in oggi pochi se ne trovino de' facultosi, sempre è da temersi che si vaglino facilmente per i loro bisogni, spesso ancora per i loro traffichi soggetti a rischi, del denaro che risquotonno per il Pubblico; e perché sanno eglino doversi tanto e quanto menar loro buono il non aver esatto l'intero per la necessità d'usar agevolezza di composto con i tassati, perciò, sicuri di godere il comodo di tenere in mano del denaro, procurano per ogni verso il Camarlingato, quale dà loro per altro il lucro, né lascia di accreditargli nel Paese, per i servizi di composti che ne sperano i tassati, quantunque tocchi spesso in fine a pagar cara la ricercata facilità, rimanen-

⁵¹ ASP, *Comune D*, 20, c. 36.

⁵² F. Chabod, *Stipendi nominali e busta paga effettiva dei funzionari milanesi alla fine del Cinquecento*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Roma, ed. Storia e Letteratura, 1958, p. 187-361.

do soggetti a pene e maggior diritti». Attribuire alla situazione che emerge da queste righe un valore in qualche modo paradigmatico, valido per tutto l'arco di tempo che qui consideriamo, sarebbe certo errato: in effetti non solo il camerlingato di cui qui si parla è quello proprio del tardo Seicento, profondamente modificato dalle pratiche di controllo che si è cercato di delineare nelle pagine precedenti, ma anche il clima di «agevolezze» e «composizioni» che sembra ora avvolgere l'esazione delle imposte è assai diverso dal rigore di cui si sono viste le manifestazioni cinquecentesche. I tre elementi, tuttavia, intorno a cui sembra articolarsi l'interesse della carica non sono forse privi di una più lunga rilevanza: vi è il lucro, certo, ma anche il credito che l'esattore ottiene in paese, mediante i servizi che può rendere ai tassati. Vi è infine (o dovremmo dire in primo luogo, per seguire l'ordine di priorità indicato dalla memoria) la disponibilità di somme abbastanza cospicue di denaro, che possono essere usate per «bisogni» e anche «traffici» rischiosi. Non è certo senza significato l'insistenza con cui lungo tutto il secolo XVI ed il XVII, viene ribadito per i camerlenghi sia degli uffici centrali fiorentini che delle comunità il divieto di valersi dei denari che maneggiano, «nè convertirli in usi proprii, nè accomodarli ad altri, eziand con speranza di provvedere e rimettere altrettanta somma sempre che faccia di bisogno», l'obbligo di conservarli invece «in cassa pronti, senza valersene, come semplici depositari e meri custodi»⁵³.

Su queste basi il camerlingato era certo un elemento di rilievo nella rete di potere all'interno delle comunità, e poteva essere sostegno ed origine di fortune locali. A Pietro Leopoldo i camerlenghi, ormai «perpetuati nell'impiego», appariranno in effetti centro delle «famiglie prepotenti e tiranne delle comunità»⁵⁴. Ma, a conclusione di queste brevi considerazioni, val la pena di rilevare che erano pur sempre fortune, e prepotenze e tirannie, commisurate alle arcaiche strutture comunitative, e chiuse entro gli orizzonti che queste definivano: ben più mediocri, quindi, che non quelle dei rappresentanti dei ceti borghesi che in altri contesti storici operavano sul terreno del prelievo fiscale. Pochi camerlenghi erano «facoltosi»: ed i loro margini di guadagno, per riprendere la memoria appena

⁵³ Legge del 26 settembre 1622, *Leg. tosc.*, 15, p. 300. Cfr. anche leggi e deliberazioni del 4 febbraio 1560 stile fiorentino, *ibid.*, 4, p. 132; del 10 aprile 1573, *ibid.*, 8, p. 63; del 20 ottobre 1638, *ibid.*, 16, p. 282; del 10 febbraio 1660 stile fiorentino, *ibid.*, 18, p. 101.

⁵⁴ Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, 1, Firenze, Olschky, 1969, p. 264.

citata, erano ambigualmente connessi con l'esercizio della frode in forme spicciole e modeste. «Molte sono le fraude che possono commettere i camarlinghi (...) o non scrivendo puntualmente chi paga o alterando le somme o esigendo maggiori diritti de' dovuti. Lo che non riesce difficile quando si ha da fare con povera gente idiota per lo più, quale può restare aggravata senza avvedersene ed in caso conosca l'aggravio trova spesso maggior difficoltà e dispendio in reclamare che in soggettarsi».

Restavano, alla fine del Seicento, arcaiche figure di esattori interni, opposti ai contribuenti dalla pratica di minute prevaricazioni, ma legati ad essi da antiche solidarietà locali. E questa forse è una delle ragioni che, insieme ad altre ben più rilevanti, possono contribuire a spiegare perché il granducato di Toscana, non abbia conosciuto, tra '500 e '600, vaste sommosse antifiscali, grandi furori urbani o contadini.

Università di Pisa

Elena FASANO GUARINI